



CORSO DI FORMAZIONE DI BASE SUGLI AIUTI DI STATO

Profili procedurali

Antonello Lapalorcia

Il materiale didattico è di proprietà del Dipartimento Politiche Europee - Presidenza del Consiglio dei Ministri



Formez PA



viale Marx, 15 - 00137 Roma







Articolo 109 TFUE (ex articolo 89 del TCE)

- Il *Consiglio*, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può:
 - A) stabilire tutti i *regolamenti* utili ai fini dell'*applicazione degli* articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3,
 - B) nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.



Segue A)

La *base normativa* è rappresentata dal **Regolamento N°1589/2015** del 3 luglio 2015 che sostituisce il Regolamento N° 659/1999 del 22 marzo 1999

NB: Il Consiglio in A) stabilisce integralmente le regole da seguire che saranno poi implementate dalla Commissione (**Regolamento N° 2282/2015 del 27 novembre 2015** che modifica il Regolamento N° 794/2004



Segue B)

La *base normativa* è rappresentata dal **Regolamento** N° 1588/2015 del 13 luglio 2015 che ha sostituito il Regolamento N° 994/98 del 7 maggio 1998, che a sua volta era stato emendato con il Regolamento N° 733/2013 del 22 luglio 2013.

NB: Qui invece il Consiglio stabilisce quali materie si possano esentare dagli obblighi di notifica e «abilita» la Commissione a emetterne i relativi regolamenti



Articolo 108 (ex articolo 88 del TCE)

• C.4. «La *Commissione* può adottare *regolamenti* concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo»



Segue C.4

Quadro normativo: la Commissione stabilisce dunque attraverso tre regolamenti (uno generale e altri due su Pesca e Agricoltura) quali siano le materi e i casi di esclusione dei suddetti obblighi

• GBER: Commission Regulation (EU) N°651/2014

• FIBER: Commission Regulation (EU) N° 1388/2014

ABER: Commission Regulation (EU) N° 702/2014



• C.3. Alla *Commissione* sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue *osservazioni*, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti.

Se ritiene che un progetto *non sia compatibile con il mercato interno* a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la *procedura* prevista dal paragrafo precedente.

Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.



• C. 2. Par 1.

Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.



• Par. 2

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la *Corte di giustizia dell'Unione europea*, in deroga agli articoli 258 e 259.



A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando giustifichino tale decisione.

Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di *sospendere* tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.



• Par. 4

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro *tre mesi* dalla data della richiesta, la Commissione delibera.



• C.1.

La Commissione procede con gli Stati membri all'*esame* permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati.

Essa *propone* a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

GRAZIE DELL'ATTENZIONE